



Al Presidente dell'Istat Prof. Antonio Golini
Al Direttore Generale Dott. Paolo Weber

Oggetto: procedure concorsuali di cui alle deliberazioni 1057/PER e 1060/PER del 28/12/2011. Diffida

Con riferimento alle procedure concorsuali di cui alle deliberazioni **1057/PER e 1060/PER del 28/12/2011 (rispettivamente per 10 posti da tecnologo e per 30 posti da ricercatore, III liv. prof.)** con la presente si rileva formalmente l'illegittimità dei bandi e contestualmente **si diffida l'Istituto dal procedere al loro svolgimento**, sollecitandone invece l'immediato annullamento.

Premessa. I Bandi di concorso.

Il 28/12/2011 codesto Istituto bandiva i due concorsi di cui alle deliberazioni **1057/PER e 1060/PER del 28/12/2011 (rispettivamente per 10 posti da tecnologo e 30 posti da ricercatore, III liv. prof.)**.

I suddetti bandi prevedevano tra i requisiti per l'ammissione (art. 2 lettera b), rispettivamente per le figure di tecnologo e ricercatore:

"titolo di dottore di ricerca in materie pertinenti all'area concorsuale prescelta, o esperienza svolta nell'area concorsuale prescelta, per almeno un triennio post-laurea, in attività tecnologica e/o professionale maturata presso l'Istituto nazionale di statistica o presso l'università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici o privati, anche stranieri" (bando per tecnologo);

"titolo di dottore di ricerca in materie pertinenti all'area concorsuale prescelta, o esperienza svolta nell'area concorsuale prescelta, per almeno un triennio post-laurea, in attività di ricerca scientifica maturata presso l'Istituto nazionale di statistica o presso l'università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici o privati, anche stranieri" (bando per ricercatore).

Il successivo art. 6, in entrambi i bandi di concorso, affidava alla Commissione esaminatrice il compito, preventivo, di *attestare* lo svolgimento "dell'attività tecnologica e/o professionale" e di quella di "ricerca scientifica".

*"I candidati non in possesso del titolo di dottore di ricerca, come indicato nell'art. 2, comma 1, lett. b) prima parte del presente bando, dovranno sottoporsi alla preventiva verifica da parte della Commissione esaminatrice, di cui all'art. 5, comma 1, che attesterà lo svolgimento o meno **dell'attività tecnologica e/o professionale** di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) seconda parte del presente bando"; (bando per tecnologo)*

"I candidati non in possesso del titolo di dottore di ricerca, come indicato nell'art. 2, comma 1, lett. b) prima parte del presente bando, dovranno sottoporsi alla preventiva verifica da parte della Commissione esaminatrice, di cui all'art. 5, comma 1, che attesterà lo svolgimento o

USB Pubblico Impiego

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233
sito web: www.pubblicoimpiego.usb.it – email: pubblicoimpiego@usb.it

meno dell'attività di ricerca scientifica di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) seconda parte del presente bando". (bando per ricercatore)

Secondo la scrivente organizzazione sindacale, la prescrizione contenuta nel citato art. 6 è illegittima in quanto viola i criteri di interpretazione del bando, poiché affida alla medesima Commissione esaminatrice la valutazione dell'esperienza triennale post-laurea (riferita rispettivamente ad "attività tecnologica e/o professionale" e ad "attività di ricerca scientifica"). Infatti l'Ente può sì attivare, a richiesta degli interessati, procedure di verifica e valutazione dell'attività in parola, ma tale compito non può essere affidato alla Commissione esaminatrice del concorso bensì ad altro organo collegiale a ciò specificamente preposto (come avvenuto in passato per i concorsi, stesso profilo e professionalità, banditi da codesto Ente nel 2004).

Motivi di illegittimità.

Evidenziando preliminarmente che:

- il requisito dell'"esperienza svolta nell'area concorsuale prescelta, per almeno un triennio post-laurea (...) maturata presso l'Istituto nazionale di statistica o presso l'università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici o privati, anche stranieri" è presente al comma 1, lett. b) dell'art. 2 ("*Requisiti per l'ammissione*"), e costituisce quindi *requisito generale*, richiesto tassativamente, per l'accesso alla procedura concorsuale, al pari degli altri requisiti indicati nel medesimo articolo;
- i candidati interessati a farsi certificare l'esperienza, sempre secondo l'art. 6 del bando, "dovranno inserire nello stesso plico" contenente la domanda di ammissione al concorso "una seconda busta, contenente la richiesta di valutazione formulata secondo lo schema di cui all'allegato 3" del bando;
- l'allegato 3 del bando prevede che, per il triennio sottoposto a valutazione, il candidato evidenzi la propria professionalità descrivendo progetti e attività svolte e l'"elenco delle pubblicazioni/lavori svolti nel periodo da valutare" (cfr. All. 3 dei bandi di concorso in oggetto).

Ora, l'incidentale conoscenza da parte della Commissione esaminatrice, di pubblicazioni, lavori e progetti/attività dei candidati, prima dell'individuazione dei criteri di valutazione dei titoli e prima dello svolgimento delle prove scritte, produce il rischio:

- 1) che la Commissione possa indirizzare l'individuazione dei criteri in modo da favorire l'uno o l'altro dei candidati (secondo l'art. 7 di entrambi i bandi, "la valutazione dei titoli avviene, previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte, prima della correzione delle stesse".);
- 2) che la Commissione possa indirizzare il tema delle prove scritte in modo da favorire l'uno o l'altro dei candidati;

Quello appena evidenziato è un principio generale, pacificamente consolidato in giurisprudenza, che determina l'annullabilità certa di un bando di concorso. E non bisogna andare troppo lontano, né nel tempo né dall'Istituto, per citare giurisprudenza coerente con quanto evidenzia la scrivente organizzazione sindacale.

Nella ben nota, in Istituto, sentenza del TAR Lazio del 29/04/2013 (che si è pronunciato sui ricorsi riuniti n. 03426/2012 REG.RIC e n. 03688/2012 REG.RIC.) tra i numerosi motivi eccepiti dai ricorrenti, il Tribunale amministrativo ha accertato, tra le altre, come causa di illegittimità la stessa violazione che qui si denuncia :

USB Pubblico Impiego

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233
sito web: www.pubblicoimpiego.usb.it – email: pubblicoimpiego@usb.it

“Per quel che riguarda la seconda parte della censura, tesa a contestare lo svolgimento della procedura secondo la disposizione del bando di concorso, che ha visto posticipare sia lo svolgimento che la correzione delle prove scritte alla valutazione dei titoli, il Collegio ne rileva invece la fondatezza. E’ principio generale quello per cui nei casi in cui l’ammissione a determinati profili professionali avvenga mediante concorso per titolo ed esami la valutazione dei titoli è effettuata ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dopo le prove scritte e prima che si proceda alla loro correzione poiché, essendo le procedure valutative in questione caratterizzate dallo stretto collegamento fra titoli scientifici e di servizio allegati dai concorrenti e materie oggetto delle prove d’esame, il posporre la valutazione dei titoli realizza anche il non trascurabile effetto di impedire che la Commissione giudicatrice, essendo a conoscenza degli argomenti di specializzazione e delle pubblicazioni edite da ciascuno, possa indirizzare il tema delle prove scritte in modo da favorire l’uno o l’altro dei candidati (Cons. Stato, Sez. VI, 21.6.05, n. 3204 e 28.5.01 n. 2915 nonché TAR Abruzzo, Pe, 11.3.10, n. 169)” – Tar Lazio, Sez. III, 29.04.2013, n. 04265/2013.

Come è facile evincere dalla lettura, il profilo di illegittimità che denunciemo in riferimento ai bandi in oggetto è ben più grave di quello accertato nella citata sentenza (che portò all’annullamento del bando), in quanto oltre al rischio di “indirizzamento” del tema delle prove scritte esiste anche quello di “indirizzamento” dei criteri di valutazione dei titoli.

In tale contesto, qualora l’Ente decida di procedere comunque con lo svolgimento delle procedure concorsuali, in una situazione di palese illegittimità, e quindi a concreto rischio di futuro annullamento, tale condotta sarà foriera, oltre che di danni potenziali a tutti i candidati partecipanti, anche di un danno all’erario. Profilo, quest’ultimo, che la scrivente organizzazione sindacale provvederà a far accertare a tempo debito nelle opportune sedi.

Si sollecita, pertanto, l’Amministrazione a prendere atto pubblicamente della illegittimità denunciata, annullando in autotutela i bandi delle due procedure concorsuali in oggetto.

Roma, 03/06/2014

USB – PI Istat

USB Pubblico Impiego

Via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233
sito web: www.pubblicoimpiego.usb.it – email: pubblicoimpiego@usb.it